

AFC Torino S.p.A.
Cimitero Monumentale
Città di Torino

Complessi loculi gruppi 30 -31
Interventi finalizzati al riuso dei complessi di sepoltura

Progetto esecutivo opere strutturali e impiantistiche -
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione

e

Direzione Operativa opere strutturali e impiantistiche

SCHEMA DI CONTRATTO
INCARICO PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata non autenticata, da sottoscrivere digitalmente, tra AFC Torino S.p.a. (di seguito denominato AFC), P.I. 07019070015, ai fini di questo atto rappresentato da , nato/a ail , domiciliato per la carica in Torino, , e l'Affidatario individuato nella persona dell'Ing./Arch. (di seguito denominato Affidatario), con sede in , Via , n. , Codice Fiscale , Partita I.V.A. ; in esecuzione della determinazione dirigenziale n.. in data allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata ;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto e modalità dell'incarico

AFC conferisce all'affidatario - sulla base dell'offerta presentata e facente parte integrante del presente contratto, seppure non allegata, - l'incarico di sviluppo del progetto esecutivo opere strutturali ed impiantistiche, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione operativa per l'intervento finalizzato al riuso dei Complessi Loculi Gruppi 30-31 presso il cimitero Monumentale di Torino, come meglio dettagliato nei successivi articoli.

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti, detti "documenti d'incarico", sono costituiti, oltre che dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale che fa parte integrante del medesimo, dagli Elaborati progettuali predisposti da AFC.

L'incarico, per la particolare natura, è conferito ai sensi dell'art. 24, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l'Affidatario è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e di adeguato curriculum conservato agli atti di AFC, anche con riferimento all'articolo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., considerata la particolarità della prestazione; nè può avvalersi del subappalto ai sensi dell'art.31, comma 8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

ART. 2 - Prestazioni oggetto del contratto e tempistiche di esecuzione

Il presente incarico ha per oggetto lo svolgimento dei servizi tecnici relativi a:

- A) progetto esecutivo opere strutturali ed impiantistiche ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
 - B) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ai sensi titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i ;
 - C) Direzione operativa dei lavori ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- in particolare:

A) PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato secondo i dettami delle vigenti normative di settore oltre a quanto più dettagliatamente indicato nel presente contratto e CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE.

Il progetto esecutivo relativo alle opere strutturali ed impiantistiche - che rimarrà in proprietà al committente - dovrà essere consegnato alla S.A., nei tempi sotto indicati, in almeno n.6 (sei) esemplari cartacei completi oltre n.2 (due) necessari per la denuncia delle opere in c.a. + 1 (uno) completo in formato digitale riproducibile su supporto informatico preferibilmente in formato compatibile con i prodotti in uso alla società stessa in particolare per quanto attiene alla redazione dei computi metrici estimativi e documenti derivati + 1 (uno) in formato .pdf,

impegnandosi il soggetto incaricato a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo.

L'affidatario dovrà inoltre occuparsi della redazione e consegna della pratica per la denuncia opere strutturali in c.a. o altro (sia per quanto attiene alle consegne prima dell'inizio dei lavori, che per la parte a conclusione delle opere) presso gli uffici competenti della città di Torino, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il progetto esecutivo delle opere strutturali ed impiantistiche, composto da tutti gli elaborati di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale, unitamente al PSC di cui al successivo punto B) dovrà essere formalmente consegnato ad AFC nella versione definitiva rivista e già concordata, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla successiva formale comunicazione del RUP che dispone l'avvio dell'attività di progettazione.

B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

L'Affidatario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La redazione degli elaborati/documenti componenti il PSC dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel Capitolato Tecnico Prestazionale e dovrà essere consegnato ad AFC secondo le tempistiche indicate al precedente punto A).

C) ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COLLAUDO – DIREZIONE OPERATIVA

Per quanto concerne l'incarico di direzione operativa e assistenza al collaudo delle opere in oggetto, vanno applicate tutte le disposizioni pertinenti contenute nella normativa che regola la materia della direzione lavori in particolare l'art. 101 del D.Lgs. 50/16, oltre a quanto più dettagliatamente indicato nel presente contratto e Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'incarico di direzione operativa sarà svolto dalla consegna dei lavori fino a collaudo avvenuto ex art. 102 D.Lgs. 50/16 e s.m.i, senza diritto, da parte dell'Affidatario di pretendere compensi aggiuntivi a causa del procrastinarsi dei lavori e delle relative operazioni di collaudo dei medesimi.

L'Affidatario ha presentato copia di idonea polizza assicurativa ex art. 24, co 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, con un massimale adeguato alla copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione degli elaborati progettuali afferenti all'incarico in oggetto, nel caso in cui questi determinino, in fase di esecuzione, un maggior costo e/o danno nei confronti di AFC.

ART. 3 – Corrispettivo della prestazione

Il corrispettivo per l'attività professionale è calcolato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dall'Affidatario pari al%, ed ammonta ad Euro, al lordo delle ritenute di legge, oltre contributi previdenziali ed IVA, se dovuti e nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture, tenuto conto dell'importo stimato dei lavori pari ad Euro 809.416,07 oneri della sicurezza esclusi.

L'Affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale, datato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori.

Sono da considerarsi altresì inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettati, ma comunque necessari per l'espletamento delle prestazioni indicate.

Per quanto attiene alla fase di progettazione, il corrispettivo delle prestazioni sarà determinato a consuntivo sulla base delle percentuali previste dalle corrispondenti tabelle della tariffa professionale, con applicazione del ribasso offerto.

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'Affidatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non potrà avvalersi dell'istituto del subappalto, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 31,co.8 D.Lgs.50/2016 e s.m.i avvalendosi, a proprie spese in quanto da considerarsi comprese nel corrispettivo come sopra determinato, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. E' vietata qualsiasi forma di cessione del contratto de quo.

Il Committente si ritiene in ogni caso libero di revocare l'affidamento in essere qualora in corso di esecuzione siano subentrati fatti ostativi alla prosecuzione del rapporto tali per cui venga meno il rapporto fiduciario con l'Affidatario.

Il Committente ha svolto, con esito positivo, le verifiche di carattere generale sul possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.lgs 50/2016 con le modalità indicate dalle Linee guida n. 4/2018. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto ed il corrispettivo pattuito pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; la risoluzione comporterà altresì l'applicazione di una penale in misura del 10 per cento del valore del contratto.

ART. 4 – Liquidazione del corrispettivo

Il compenso professionale di cui al precedente articolo, sarà corrisposto all'Affidatario in base alle prestazioni svolte nel seguente modo:

- acconto pari al 50%, ad avvenuta approvazione sia da parte di AFC, sia da parte della Giunta Comunale del progetto esecutivo che comprenderà anche il Piano di Sicurezza (PSC) ed il relativo Fascicolo, a seguito dall'avvenuta verifica e validazione del progetto ex art.26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- ulteriore acconto pari al 25%, al raggiungimento del 50% di avanzamento opere desunto dai SAL;
- saldo pari al 25% ad avvenuto collaudo delle opere (emissione certificato di collaudo) ex art. 102 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture. Le fatture andranno emesse successivamente alle varie consegne ad AFC dei documenti così come sopra riportato e a collaudo avvenuto.

Su tali importi verrà operata una ritenuta pari allo 0,50% ex art. 30,co.5 bis D.Lgs.50/2016 e s.m.i che verrà svincolata al pagamento del saldo, previa verifica della regolarità contributiva.

L'Affidatario sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolari fatture ex art. 21 D.P.R. 633/1972 con indicazione codice CIG emesse successivamente ai termini di cui sopra, da liquidarsi a cura di AFC entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse risultante dalla data di registrazione a protocollo, e previa verifica della regolarità contributiva e insussistenza inadempimento ex D.M. 40/08. Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

ART.5- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale ad AFC degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro utilizzazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto ex art.1456 c.c.

ART.6 –Proprietà

Tutti i documenti e gli elaborati previsti e prodotti dall’Affidatario resteranno di proprietà piena ed assoluta di AFC, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzarli secondo decisioni proprie, come anche introdurvi, con la collaborazione dell’Affidatario, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei criteri informativi essenziali.

Tenuto conto delle responsabilità che potrebbero derivare dall'introduzione di varianti sostanziali, esse dovranno essere condivise dall’Affidatario.

L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente da AFC.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all’incarico o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema forniti da AFC o dall’Affidatario per essere impiegati dal Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte di AFC, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L’Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per AFC, purchè tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.

ART. 7 – Penali e Risoluzione

In caso di ritardato adempimento potrà essere applicata una penale pari all’uno per mille dell’intero corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per quanto attiene alla Direzione Operativa affidata, AFC potrà applicare una penale pari a €100, per ogni ingiustificato inadempimento alle specifiche e singole previsioni contrattuali.

Le penali saranno da trattarsi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior danno ex art.1382 codice civile.

AFC si riserva la facoltà di risolvere di diritto ex art.1456 c.c. il contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’intero corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta in ogni caso fermo il diritto di AFC di richiedere la risoluzione ex art.1662 c.c. per inadempimento del presente contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E’ altresì prevista l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale al verificarsi di quanto previsto al precedente art. 3, ultimo capoverso, fatto salvo il pagamento del corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite.

ART. 8 – Recesso

AFC si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto ai sensi dell'art.1373 del in qualsiasi momento. In tal caso, all'Affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dell'Affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art.2237 del Codice civile.

ART. 9 – Controversie e foro competente

Tutte le contestazioni che l'Affidatario intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta ad AFC e debitamente documentate. Detta comunicazione dev'essere fatta pervenire entro e non oltre 5 gg lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo a contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare.

Qualora l'Affidatario non espliciti le proprie contestazioni nei modi e termini sopra indicati, esso decadrà di diritto dal far valere le stesse.

In caso di controversie relative alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del procedimento, entro 90 gg da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo tra le parti ai sensi dell'art.208 D.Lgs.50/2006 e s.m.i, le controversie insorte saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 10 – Garanzie e Spese contrattuali

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (riducibile del 50% ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per un importo pari ad Euro mediante polizza n.rilasciata il stipulata con la Compagnia Assicurativa/Societàcome previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la firma del funzionario, rappresentante la Compagnia/Società di Assicurazione, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Saranno inoltre a carico dell'Affidatario le spese di copie, bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, salva diversa disposizione.

ART.11 – Riferimenti normativi

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, ferma la normativa pubblicistica di settore, in particolare il D.Lgs.50/2016 e s.m.i, DPR 207/2010 e s.m.i per le parti non abrogate, Linee Guide ANAC e NTC 2018, D.Lgs.81/2008 e s.m.i ed alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, si richiama il codice civile.

L'Affidatario è parimenti soggetto al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del Codice Etico di AFC.

Le parti si impegnano altresì a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

AFC è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Torino, lì.....

L'AFFIDATARIO
.....

.....(AFC)
.....